

COMUNE DI RUSSI
Provincia di Ravenna

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Servizio Sviluppo Economico

DISCIPLINARE DEL MERCATO DEL CONTADINO

Premesse	3
Articolo 1 - Ubicazione e caratteristiche del mercato.....	3
Articolo 2 - Assegnazione dei posteggi	3
Articolo 3- Soggetti ammessi alla vendita nel mercato	4
Articolo 4 - Criteri di rotazione tra gli imprenditori agricoli.....	4
Articolo 5 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato ed agli altri eventi promossi sul mercato stesso.....	5
Articolo 6 - Categorie merceologiche rappresentate.....	5
Articolo 7 Criteri per la trasparenza dei prezzi.....	6
Articolo 8 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato	6
Articolo 9 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita	6
Articolo 10 – Comitato del Mercato del Contadino.....	7
Articolo 11 – Sanzioni	7

Premesse

Il Mercato “*Del Contadino*” di Russi è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica; Nasce nell’ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l’equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L’obiettivo è, quello di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell’art. 2135 del cc., così come modificato dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, “Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge”.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Per azienda agricola biologica si intende l’azienda iscritta all’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 28/1997 e s.m.i.

Articolo 1 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato del Contadino di Russi ha le seguenti caratteristiche:

- **Luogo di svolgimento:** Piazza Dante e portico di Piazza Farini
- **Dimensioni:** n. 10 posteggi aventi dimensioni massime di 3,50 x 2,00 m. e comunque adeguate alle diverse esigenze senza possibilità di parcheggio del mezzo di trasporto.
n. 3 posteggi aventi dimensioni massime di 4,50 x 3,00 m. riservati ad operatori con “automarket” al fine di garantire la corretta conservazione dei prodotti posti in vendita.
L’esatta ubicazione dei posteggi è rappresentata nella planimetria allegata.
- **Frequenza:** settimanale nella giornata di giovedì.
- **Orari:** inizio allestimento ore 7.30, inizio vendita ore 8.30 – cessazione attività di vendita ore 13.30, disallestimento entro le ore 15.00.
Gli orari definiti potranno essere successivamente modificati con Ordinanza del Sindaco.
- **Merceologia:** prodotti di cui al successivo articolo 6.
- **Attività complementari alla vendita diretta:** possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative (degustazione prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

Articolo 2 - Assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l’Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 13 posteggi di cui è costituito il mercato, nel seguente modo:

- **n. 13 posteggi** (di cui 10 di 3,50 x 2,00 m. e 3 di 4,50 x 3,00), in via prioritaria, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di

cui al D. lgs. 228/01 nonché di cui al successivo art. 3 del presente disciplinare; in tal caso, ai fini dell'assegnazione, verrà valutata in primo luogo la sede dell'impresa nel Comune di Russi, successivamente la differenziazione merceologica, al fine di garantire varietà nell'offerta, la sede dell'impresa nei Comuni contermini o facenti parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la sede dell'impresa nei Comuni della Provincia di Ravenna. Verrà, poi, valutata la presenza dell'operatore nel corso dell'anno e infine l'ordine di presentazione dell'istanza.

Ogni operatore agricolo per poter partecipare al Mercato del Contadino dovrà presentare al Comune di Russi una comunicazione di inizio attività e la relativa richiesta di occupazione di suolo pubblico (art. 4 d.lgs. 228/2001).

La comunicazione dovrà essere redatta sulla modulistica predisposta dal Comune di Russi.

L'Amministrazione Comunale procede a progettare la disposizione dei posteggi secondo i vincoli derivanti dall'ottemperanza alla norme del Codice della Strada e da quelli degli impianti tecnologici.

I posteggi sono assegnati dal Comune di Russi secondo le priorità definite nel primo comma.

L'assegnatario del posteggio controfirma la planimetria predisposta dall'Amministrazione Comunale, che determina la consistenza dell'intero mercato.

Articolo 3- Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

1. Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della – Provincia di Ravenna e del Comune di Forlì;
2. Vendita nel mercato di prodotti agricoli:
 - provenienti dalla propria azienda o, nel caso di società agricola, dall'azienda dei soci imprenditori agricoli;
 - anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - ottenuti nell'ambito territoriale di cui al punto 1, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti e familiari non coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa compreso dipendenti stagionali.

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato le aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, purchè in possesso dell'iscrizione nel registro imprese ai sensi del D. lgs. 228/01.

Articolo 4 - Criteri di rotazione tra gli imprenditori agricoli

La verifica delle comunicazioni/domande di occupazione presentate sono effettuate dal Comune di Russi.

L'individuazione dei singoli spazi nei quali verranno collocati gli imprenditori ammessi alla vendita è effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale ed è valida per tutta la durata di un anno solare.

Per particolari necessità, connesse alla stagionalità dei prodotti posti in vendita e ad esigenze di diversificazione merceologica l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche all'assetto del mercato definito.

Per cause di forza maggiore, o per iniziative che coinvolgano l'area in oggetto il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche agli spazi disponibili e a variare le caratteristiche del mercato.

Articolo 5 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato ed agli altri eventi promossi sul mercato stesso

Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico (TOSAP).

La concessione di suolo pubblico (contestuale all'autorizzazione di cui all'art. 4) è annuale in caso di vendita di prodotti trasformati e per questo non stagionali. Negli altri casi la durata della concessione verrà determinata sulla base delle comunicazioni effettuate dal produttore relativamente al periodo di presenza garantito calcolato sulla base di prodotti da lui venduti.

La TOSAP viene computata (computata sul n. dei giorni di occupazione annui e sui metri quadrati concessionari) applicando la tariffa di Euro 0.2324 per mq/giorno.

Entro 30 giorni dal rilascio della concessione di suolo pubblico l'operatore deve effettuare il pagamento della TOSAP.

La sottoscrizione del disciplinare deve avvenire prima della data di inizio attività di vendita.

Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico degli assegnatari dei posteggi e sono determinate dal Comune di Russi come contributo per rimborso spese.

Articolo 6 - Categorie merceologiche rappresentate

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino degli imprenditori agricoli sono le seguenti:

1. prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
2. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
3. erbe officinali e aromatiche
4. prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche)

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- Verdura
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi

- sottoli, sottaceti
- forno dolce e salato
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi
- vino e birra
- piante e fiori
- carne di lagomorfi e pollame
- carne di altre specie rispetto al punto precedente
- latte crudo
- animali vivi di bassa corte
- porchetta sottovuoto

Le richieste di vendita di prodotti propri non inseriti nel precedente elenco verranno esaminate dal Comitato di cui all'art. 10.

Articolo 7 – Criteri per la trasparenza dei prezzi

Settimanalmente nel primo mese dalla data di apertura del mercato, quindi mensilmente, verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Russi relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo", organizzata dall'ISTAT e verranno pubblicati sul Sito Internet del Comune di Russi al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi offerti nel Mercato del Contadino degli imprenditori agricoli in rapporto alla tendenza dei prezzi nella città.

Articolo 8 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare a seguito di un percorso di progressive penalità, nella convenzione di adesione, nel vigente regolamento di Polizia Urbana, nonché con le normative di riferimento in materia.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 9 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

Salvo quanto previsto per gli operatori assegnatari di posteggio con automezzo, è consentito l'accesso all'area mercatale agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato deve contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore possa ottenere efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato anche sull'origine del prodotto e sulla sua rintracciabilità (categoria, provenienza, prezzo).

Gli imprenditori agricoli devono adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili.

Gli imprenditori agricoli che vendono prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili e, ove possibile, compostabili.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole.

Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulita l'area da eventuali rifiuti. A tal fine si impegna a rispettare le disposizioni inerenti la pulizia e il conferimento dei rifiuti che saranno imposte dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 10 – Comitato del Mercato del Contadino

Viene costituito un Comitato del Mercato Del Contadino con il compito di vigilare sul buon andamento del mercato, sull'applicazione delle regole e delle sanzioni, di dirimere eventuali controversie, di promuovere e verificare l'utilizzo corretto di strumenti di pesatura a norma e di promuovere iniziative.

Il Comitato di cui sopra é composto da rappresentanti delle associazioni agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative e da un delegato del Comune di Russi.

Art. 11 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento, alla violazione di quanto contenuto nel presente regolamento consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 150,00 ad Euro 450,00 (P.M.R. 150,00).

